

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO, BOGI, BRUNI GIOVANNI BATTISTA, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO SALVATORE, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 21 gennaio 1988

Legge quadro per la protezione della natura
e per i parchi e le riserve naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo l'istituzione del Ministero dell'ambiente (intervenuta con legge 8 luglio 1986, n. 349 le cui disposizioni sono state integrate con la legge 3 marzo 1987, n. 59) e dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 (« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »), si palesa essenziale ed improcrastinabile l'adozione di una normativa organica ed aggiornata in materia di aree naturali protette, intendendo il termine come riassuntivo di quelle istituzioni che si denominano « parchi » e « riserve naturali ».

Ovviamente, la rilevata necessità di una normativa-quadro in tema di parchi e riserve naturali non è conseguenza esclusiva delle soprarichiamate novità legislative: queste ultime stanno, piuttosto, ad indicare il consolidarsi di un comune sentire che annette valore primario alle istanze di tutela ambientale, istanze che trovano il loro fondamento nell'articolo 9 della Costituzione repubblicana, la cui lettera si riferisce al solo paesaggio ma che va inteso — secondo quanto dimostrato da illustri studiosi del diritto costituzionale — come mirato alla protezione dell'integrità dell'ambiente naturale, (in senso complessivo).

Pertanto, la protezione della natura è attività di interesse pubblico generale in quanto espressamente delineata tra i

principi fondamentali della Carta costituzionale. Dunque è necessario garantire la tutela di detto interesse pubblico: il che deve avvenire, contestualmente, a livello organizzativo ed a livello procedimentale.

Ma le esigenze appena enunciate non sono, di certo, assolte dal vigente scenario normativo; le stesse, recenti leggi n. 349 del 1986 e n. 431 del 1985 sono, di per sè sole, inidonee ad assicurare in termini compiuti una efficace ed incisiva tutela dei valori naturalistici. Ecco perché si impone, oggi più che mai, una legge-quadro in materia di parchi e riserve naturali.

Questa legge, a meno di non stravolgere gli assetti organizzativi consolidati o da poco istituiti, deve tener conto dell'esistente, ma deve — in termini quanto mai incisivi — procedere ad una razionalizzazione delle disposizioni vigenti.

Una proposta di legge che predicasse soluzioni in totale contrasto con quanto, da poco, deliberato da parte delle Camere o che — all'opposto — si limitasse a riprodurre ed a confermare l'esistente normativa, sarebbe niente di più che una petizione di principio.

In questa prospettiva ed in piena adesione ai principi costituzionali sulla pubblica amministrazione (si pensi, ad esempio, al principio — troppo spesso preterito — di buona amministrazione o di efficienza), la presente proposta di legge intende assicurare la presenza del nostro ordinamento giuridico di una serie di disposizioni, di carattere tanto organizzativo che procedimentale, mirate alla regolamentazione della materia dei parchi e delle riserve naturali. Peraltro, la nuova disciplina di cornice, della quale si chiede l'approvazione, deve tenere ben presenti le ipotesi, certo non vicine, ma comunque possibili, di una riforma complessiva dei Ministeri (tema del quale si parla in stretta connessione con quello del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio in attuazione dell'articolo 95 della Costituzione) e, dunque, non deve avere i caratteri della rigidità o peggio provvedere all'istituzione di nuovi organismi e strutture che non abbiano il carattere

delle amministrazioni di missione o per obiettivi, destinate — pertanto — a non cristallizzarsi ed a non porsi in conflitto con altri apparati amministrativi al fine di consolidare la propria esistenza nonostante il possibile verificarsi di duplicazioni di competenza.

Gli estensori della presente proposta di legge non dimenticano, infatti, che esistono pregevoli relazioni, di apposite commissioni di studio ed ipotesi sulla riforma dell'amministrazione centrale, nelle quali si prospetta l'opportunità di un vasto accorpamento di funzioni omogenee e, per quello che qui interessa, l'istituzione di un unico Ministero del territorio e dell'ambiente, che annovererebbe tra le proprie attribuzioni anche quelle in tema di protezione della natura.

Altro dato da considerare è l'impossibilità di disconoscere un ruolo regionale ben preciso in tema di parchi e riserve naturali. Si pensi, ad esempio alle disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove — al comma primo — si prevede: « Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali ». Anche sotto questo profilo si palesa — pertanto — la necessità di una organica legge di cornice, necessità che — del resto — risultava ribadita anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale, 25 luglio 1984, n. 223 ove si affrontava il profilo dell'istituzione di riserve naturali in attuazione di convenzioni internazionali.

In merito al rispettivo ruolo del livello statale e del livello regionale, giova segnalare come, da parte di qualcuno, si tenda a disconoscere l'idoneità delle regioni all'assolvimento di compiti relativi alla tutela dell'ambiente ed alla difesa e valorizzazione delle sue componenti naturali. Ma, questa impostazione è errata, sia perché contrastante con il principio di decentramento e con lo stesso assetto di competenze voluto dalla Costituzione, sia perché in contraddizione con la stessa realtà effettuale: non è predicabile una statica protezione della natura ma una

protezione incisiva ed integrata rispetto agli assetti urbanistici e socio-economici dei territori sui quali insistono (o con i quali confinano) i parchi e le riserve naturali: pertanto, alla luce dell'indiscutibile competenza regionale e locale in tema di assetto ed utilizzazione del territorio e di molteplici profili dello sviluppo economico, è opportuna (oltre che necessario, giusta quanto si diceva prima) una ben precisa definizione delle competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali.

Peraltro, le competenze regionali non si possono porre su di un piano di esclusività soprattutto laddove si verta in settori nei quali concorrono esigenze collettive tra loro eterogenee. Non si tratta di « espropriare » competenze riconosciute alle regioni da parte della Costituzione (o in sede di norme esecutive o integrative di disposizioni formalmente costituzionali: si allude al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), né si tratta di invocare acriticamente l'interesse nazionale per giustificare estese riserve di funzioni in capo al livello centrale.

Diversamente, è opportuno e doveroso nel quadro del principio di leale cooperazione (tra Stato e regioni) — immanente nel nostro ordinamento — ricercare i modi e le forme attraverso le quali il perseguimento degli interessi pubblici generali — quale è certamente la protezione della natura — sia assicurato dalla Repubblica nel suo complesso, vale a dire dallo Stato-ordinamento, e per ciò nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali dei vari soggetti che vi operano. Impostazione, questa, che trova preciso fondamento negli insegnamenti della Corte costituzionale (si vedano ad esempio le sentenze 1° aprile 1985, n. 94; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151).

Le precisazioni sopra esposte intendono sottolineare due tratti ispiratori che, assieme ad altri, caratterizzano la presente proposta di legge.

Da un canto, si è tenuta presente l'esigenza di assicurare un'amministrazione

efficiente, anche in prospettiva di riordino dei Ministeri, e dunque si è scartata l'ipotesi della istituzione di nuove strutture burocratiche, soluzione che avrebbe solamente complicato la funzionalità degli apparati amministrativi esistenti; infatti alla luce delle recenti novità legislative che hanno comportato l'istituzione del nuovo Ministero dell'ambiente, dotato di propri organi tecnico-scientifici, e del contestuale rafforzamento dei compiti del Ministero per i beni culturali ed ambientali, era doveroso prendere atto dell'esistente e cercare di ipotizzare soluzioni organizzative (in tema di protezione della natura) che coniugassero realismo istituzionale ed obiettivi di efficienza operativa, senza peraltro dimenticare che è ipotizzabile una riforma dell'amministrazione pubblica, della quale occorre sin d'ora, tenere conto in chiave prospettica.

Questa impostazione, tendente a razionalizzare l'esistente, che è frutto — talora — di scelte affrettate e duplicative, non poteva limitarsi alla chiave organizzativa. Anche sul piano procedimentale si è rifuggita la scelta di creare procedure amministrative parallele e specifiche (o peggio duplicative), quando è notorio che, a breve, saranno introdotte nel nostro ordinamento discipline generali (ci si riferisce alla valutazione di impatto ambientale); si è, piuttosto, preferito collegare incisivamente le esigenze dei parchi e delle riserve naturali alla regolamentazione procedurale di applicazione più ampia.

Un altro dato da sottolineare, nelle ispirazioni della presente proposta di legge, è rappresentato dalla impostazione dei rapporti tra Stato e regioni alla luce del principio cooperativo, rifuggendo — come si è detto — da tentazioni centralistiche (pur presenti in altre proposte o disegni di legge in tema di protezione della natura). Parimenti si è ritenuta non congrua una scelta meramente localistica perchè la rigida ripartizione di competenze non è di per sé idonea ad una effettiva valorizzazione delle autonomie territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI

ART. 1.

(Principi e obiettivi).

1. La presente legge reca norme per la protezione della natura, anche mediante parchi e riserve naturali, al fine di promuovere, in forma unitaria e secondo criteri di buona amministrazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, in conformità al principio fondamentale di cui all'articolo 9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e dalle leggi vigenti in tema di tutela ambientale.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti autonomi locali attuano forme di cooperazione ed esercitano le proprie funzioni assicurando la comparazione e composizione degli interessi pubblici costituzionalmente spettanti a ciascuno di essi.

3. Le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e di direzione delle attribuzioni delegate alle regioni si esplicano nei modi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per quanto attiene alla materia disciplinata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della stessa legge.

4. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge. Tali principi costituiscono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Sono fatte salve le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di

Bolzano in materia di protezione della natura, di parchi e riserve naturali, stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

ART. 2.

*(Protezione della natura
e strumenti di tutela).*

1. La protezione dei luoghi naturali, il mantenimento degli equilibri biologici e la prevenzione dei fattori di degrado ambientale ad essi relativi costituiscono attività di pubblico interesse e di pubblica utilità. Alla protezione della natura concorrono tutti i cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, in particolare mediante il diritto di accesso alle informazioni presso le pubbliche amministrazioni, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e gli strumenti di tutela giurisdizionale, in conformità alle leggi vigenti.

2. I piani e programmi economici ed urbanistici, gli interventi pubblici e privati sul territorio, le attività produttive e sociali, sono conformati ai principi di cui alla presente legge ed in particolare a quanto stabilito nel comma 1.

3. I luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono patrimonio naturale e, ai sensi della presente legge, sono sottoposti a programmi e controlli del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.

4. I parchi e le riserve naturali costituiscono strumenti specifici per la protezione della natura. All'istituzione dei parchi e delle riserve procedono lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze; gli enti autonomi locali ed i cittadini singoli o associati concorrono, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla protezione della natura anche mediante l'istituzione di aree protette a carattere locale. L'isti-

tuzione delle aree protette da parte dei soggetti privati è limitata ai terreni di rispettiva proprietà o legittima disponibilità.

ART. 3.

(Finalità dei parchi e delle riserve naturali).

1. I parchi e le riserve naturali, nonché l'istituzione delle aree protette a carattere locale, rispondono alle seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione di ambienti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione e ricostituzione di specie sia vegetali che animali, di comunità biotiche e dei loro *habitat*, segnatamente se rari e in via di estinzione o non più presenti nella zona;

c) salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata dalle aree protette.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti assicurano il coordinamento delle finalità specifiche di protezione della natura con la tutela dagli inquinamenti nonché con la difesa del suolo, quali regolamentate dalla legislazione in materia. Al medesimo obiettivo è improntata

l'azione delle strutture e dei soggetti, diversi dalle amministrazioni pubbliche, che procedano alla gestione dei parchi e delle riserve naturali nonché delle aree protette a carattere locale.

3. L'istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette persegue, unitamente alle esigenze della protezione, conservazione e riqualificazione dei valori naturali presenti e della ricostituzione di quelli deteriorati e scomparsi, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

ART. 4.

(Definizione degli strumenti di tutela).

1. I parchi naturali sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, in cui le attività dell'uomo sono esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

2. Le riserve sono istituite in zone del suolo e delle acque, generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi, paesaggistici è meritevole di tutela particolarmente rigorosa. Per le riserve poste all'interno di un parco naturale o con esso confinanti, vengono assicurati, dagli organismi direttivi, criteri omogenei di gestione.

3. Le riserve marine sono transitoriamente disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e successive modificazioni e integrazioni. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che ridisciplini la materia delle riserve marine assicurando per esse omogeneità di disciplina conformemente ai principi recati dalla presente legge e tenendo conto dei mutati assetti di competenze determinati dalla legge 8 luglio 1986, n. 349; il decreto

legislativo assicurerà altresì il coordinamento tra la disciplina delle riserve marine, come definite dall'articolo 25 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979 e la delega alle regioni delle funzioni inerenti gli utilizzi turistico-ricreativi del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 5.

*(Programma nazionale
per la protezione della natura).*

1. Il Ministro dell'ambiente, tenendo conto delle indicazioni e proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti autonomi locali nonché dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, redige, avvalendosi del comitato scientifico del Ministero dell'ambiente nonché del Consiglio nazionale dell'ambiente, un progetto di programma nazionale degli interventi per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

2. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Prima dell'approvazione, il programma, predisposto ai sensi del comma 1 deve essere inviato per la formulazione di eventuali osservazioni alle regioni che curano la consultazione degli enti locali ed alle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; le regioni e le associazioni sono tenute a far pervenire le proprie osservazioni entro quattro mesi dal ricevimento del testo provvisorio di programma.

3. Il Ministro dell'ambiente ai fini propri della formazione del programma di cui al presente articolo si può avvalere, mediante apposita convenzione, dell'agenzia di cui all'articolo 10, nonché delle università degli Studi o di centri interuniversitari secondo le forme di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e sulla sperimentazione organizzativa e didattica.

4. Il programma di cui al presente articolo:

a) indica, in particolare, le zone da sottoporre a conservazione e valorizzazione mediante l'istituzione di parchi e riserve naturali a carattere nazionale;

b) indica le linee operative per un coordinamento della funzione e delle attività dei parchi esistenti;

c) reca norme di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette a carattere regionale e locale, fatti salvi gli specifici atti di indirizzo e coordinamento ulteriormente necessari e da emanarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) reca direttive per gli enti autonomi e gli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, fatta salva la potestà del Ministro dell'ambiente di provvedere ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 8 Luglio 1986, n. 349;

e) indica, su proposta della regione interessata, le principali aree di interesse regionale da sottoporre a tutela mediante l'istituzione di parchi, riserve naturali o aree protette.

5. Il programma di cui al presente articolo è aggiornato ogni quattro anni con le medesime procedure della sua prima formazione, tenendo conto delle risultanze del dibattito parlamentare sulla relazione biennale circa lo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 6.

(Censimento ed individuazione delle caratteristiche delle aree protette esistenti).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, anche ai fini propri di un'adeguata formazione del programma

di cui all'articolo 5, si attua un censimento, comprensivo dell'individuazione delle caratteristiche dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette indipendentemente dalla loro denominazione e dal relativo livello di interesse.

2. Al censimento ed all'individuazione di cui al comma 1 provvede, sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente, l'Agenzia di cui all'articolo 10.

3. Le amministrazioni dello Stato, gli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali esistenti, le regioni e gli enti autonomi locali sono tenuti a fornire all'Agenzia ogni notizia utile ed ogni informazione sullo stato dell'ambiente, che si rendano necessarie per l'attività di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Misure di salvaguardia).

1. Sui territori individuati come aree da proteggere mediante l'istituzione di parchi e riserve nazionali, ai sensi del programma di cui all'articolo 5, il Ministro dell'ambiente può adottare specifiche misure di salvaguardia secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 recante disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero.

2. In relazione alle aree da proteggere di carattere non nazionale si applica l'articolo 8, comma 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e l'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

3. Ad avvenuta istituzione dei parchi vale il vincolo di cui all'articolo 82, comma 5, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le regioni disciplinano, con la legge di adeguamento della propria normativa ai principi contenuti nella presente legge-quadro, le misure di salvaguardia che possono essere adottate nelle more dell'istituzione di parchi, riserve naturali ed aree protette.

5. Le leggi regionali di cui al comma 4 devono essere approvate entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Vigilanza, prevenzione e repressione).

1. Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato, in attesa della relativa nuova disciplina, i compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio naturale, e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonché le attribuzioni delle regioni a statuto ordinario e la potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, propria delle regioni a statuto speciale.

2. Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree naturali protette, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la regione interessata e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli organismi di gestione di parchi nazionali e regionali, ove non ritengano di avvalersi di proprio idoneo personale, si avvalgono del Corpo stesso per l'espletamento dei compiti di sorveglianza e di gestione, sulla base di apposite convenzioni.

4. Laddove le aree naturali protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza, degli organismi di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo, 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree naturali protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

ART. 9.

(Ripartizione di competenze).

1. In conformità alla previsione di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e delle corrispondenti norme di attuazione degli Statuti speciali, le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, i parchi e le riserve naturali sono di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono riservate alla competenza statale le funzioni amministrative attinenti ad esigenze di carattere unitario indicate dalla presente legge e dalla legislazione vigente.

3. La disciplina della gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle altre aree protette compete alle regioni che vi provvedono con la legge di cui al comma 4 dell'articolo 7. Per quanto attiene ai parchi ed alle riserve naturali nazionali e regionali, sino alla costituzione di appositi organismi o strutture di gestione, le regioni si avvalgono dell'Agenzia di cui all'articolo 10 sulla base di convenzioni.

4. Qualora le regioni non provvedano ad istituire parchi e riserve naturali contemplati nel programma nazionale per la protezione della natura di cui all'articolo 5, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti territoriali interessati, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata ad enti autonomi di diritto pubblico, disciplinati ai sensi dell'articolo 17. Sino alla trasformazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e dell'ente parco nazionale Gran Paradiso ed alla istituzione dei nuovi enti, la gestione dei parchi nazionali è attuata avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 10.

ART. 10.

(Agenzia per la protezione della natura).

1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ed al programma nazionale previsto dall'articolo 5 concorre l'Agenzia per la protezione della natura. L'Agenzia esercita attività di amministrazione per obiettivi, ha personalità giuridica e sede in Roma, ed è disciolta quando, in sede di approvazione dei programmi nazionali per la protezione della natura, si valuterà che è assicurata l'unitarietà dei parchi e delle riserve istituiti ed è garantita la funzionalità di gestione degli stessi.

2. L'Agenzia è sottoposta alle direttive del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente cui compete anche la funzione di vigilanza. L'Agenzia anche sulla base delle indicazioni contenute nel programma nazionale per la protezione della natura, assolve ai seguenti compiti:

a) impostazione dei progetti di istituzione dei nuovi parchi e riserve naturali e di ristrutturazione di quelli esistenti;

b) realizzazione tecnica dei progetti di cui alla lettera *a)*;

c) finanziamento dei progetti di cui alla lettera *a)* ed erogazione degli indennizzi contemplati dal comma 3 dell'articolo 18;

d) promozione dei procedimenti relativi ad espropriazioni che occorrono per la realizzazione dei progetti istitutivi o di ristrutturazione dei parchi e delle riserve naturali;

e) organizzazione e svolgimento di istruttorie pubbliche nel procedimento di istituzione o ristrutturazione dei parchi e delle riserve naturali nonché nella procedura di valutazione di impatto ambientale da effettuarsi, ai sensi delle leggi vigenti, per la realizzazione di opere o

interventi nell'ambito di tali territori; per quanto attiene alla valutazione di impatto ambientale gli organi competenti alla pronuncia si possono avvalere dell'assistenza tecnica dell'agenzia.

3. L'attività dell'agenzia è regolata dalle norme e procedure del diritto privato per quanto attiene ai rapporti di lavoro con il personale all'affidamento di lavori a terzi, all'acquisizione dei materiali, strumenti e beni occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

4. Il programma nazionale per la protezione della natura, di cui all'articolo 5, assegna all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei propri compiti; le disposizioni di spesa sono contenute nella legge finanziaria annuale. Nelle more della formazione del primo programma nazionale si provvede esclusivamente in sede di legge finanziaria annuale.

5. All'amministrazione dell'Agenzia è preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza, nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il consiglio nazionale per l'ambiente, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

6. L'Agenzia dispone di un proprio consiglio scientifico composto da non più di otto esperti scelti fra professori universitari di ruolo e funzionari delle amministrazioni pubbliche. Il consiglio scientifico è nominato con le stesse modalità di cui al comma 5 per il comitato amministratore.

7. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati dal comitato dell'agenzia medesima ed approvati con Decreto del Presidente dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio dei ministri.

CAPO II

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI PAR-
CHI E DELLE RISERVE NATURALI

ART. 11.

(Istituzione: piani e programmi dei parchi e delle riserve naturali).

1. Le leggi regionali assicurano che nell'istituzione e nella gestione dei parchi e delle riserve naturali siano tutelate le esigenze di protezione ecologica e quelle di promozione socio-economica delle popolazioni residenti, contemplando altresì istruttorie pubbliche nei procedimenti istitutivi.

2. Nella disciplina regionale della gestione dei parchi e delle riserve naturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, deve essere comunque contemplato, per ogni parco o riserva naturale a carattere nazionale un consiglio scientifico nonché la partecipazione istituzionale e procedimentale degli enti autonomi locali ricompresi nel territorio del parco o riserva naturale.

3. Compete alle regioni l'approvazione del piano territoriale del parco o della riserva naturale e del relativo programma di sviluppo. La legge regionale fissa procedure e tempi per la predisposizione dei piani e dei programmi, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati.

4. La gestione di parchi e riserve naturali, da parte di soggetti privati, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della presente legge, avviene sulla base di apposite convenzioni con la regione.

ART. 12.

(Piano territoriale e strumenti urbanistici).

1. Il piano territoriale di ciascun parco o riserva naturale è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei piani e pro-

grammi regionali ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. Il piano prevede zonizzazioni tenendo conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche dell'area, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regola lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

3. Inoltre regola: la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna ai fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso di mezzi di distribuzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

4. Gli enti territoriali, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale adeguano ad esso gli strumenti urbanistici: il relativo onere finanziario è posto a carico della regione.

5. Ai fini dell'articolazione zonale di cui al comma 2, nel piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Possono, in particolare, essere previste:

a) « zone di riserva integrale », nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) « zone di riserva generale », nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) « zone di protezione », nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) « zone di controllo », nelle quali sono consentite attività economiche ed edilizie purché non compromettano le fondamentali finalità del parco.

5. La struttura di gestione o l'Agenzia di cui all' articolo 10 possono richiedere al sindaco competente territorialmente ed al presidente della giunta regionale di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta comunale o il presidente della regione, sentita la giunta regionale accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante della struttura di gestione.

6. Gli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali adottano appositi atti regolamentari per disciplinare l'esercizio delle attività che interferiscano con le finalità di protezione della natura e con il rispetto dei luoghi. Nel caso in cui le aree protette siano gestite da parte di soggetti privati, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, i regolamenti sono approvati dalla giunta regionale.

ART. 13.

(Interventi nell'ambito del Parco e nulla osta).

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano territoriale del Parco, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso; in attesa della costituzione dell'organismo di gestione provvede l'agenzia di cui all'articolo 10. Dell'avvenuto rilascio del nullaosta deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del comune interessato nonché nella sede principale dell'organismo di gestione. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone di controllo.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dall'organismo di gestione del Parco sostituisce l'autorizzazione prevista, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

ART. 14.

(Programma di sviluppo del Parco).

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del Parco e sulla base dei criteri indicati nel programma nazionale di cui all'articolo 5 il Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine la legge regionale contempla la formazione di un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili da approvarsi ai sensi dell'articolo 11.

2. L'organismo di gestione del Parco può assumere direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali: agevola e promuove, con propri contri-

buti ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

4. Le leggi regionali contemplano incentivazioni per i soggetti e le imprese operanti nell'ambito dei territori ricompresi o contigui al Parco.

5. Per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel programma di sviluppo, possono essere stipulati accordi di programma tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Per il raggiungimento di obiettivi specifici è altresì possibile addivenire alla stipula di convenzione.

ART. 15.

(Risorse finanziarie).

1. Le risorse finanziarie del Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

ART. 16.

(Riserve naturali dello Stato).

1. Le riserve naturali, come definite dall'articolo 4 possono essere istituite e gestite da parte dello Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento ed in conformità alle previsioni del programma nazionale per la protezione della natura.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

(Gestione dei parchi nazionali esistenti).

1. La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata ad enti autonomi di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che ridisciplini la materia degli enti di gestione dei parchi nazionali ed assicuri, per ciascun Parco esistente, l'istituzione di una struttura quale indicata in apertura del presente comma, secondo i criteri direttivi enunciati nel presente articolo ed i principi recati dalla presente legge.

2. Gli enti autonomi di gestione dei parchi nazionali devono annoverare tra i propri organi un presidente, un consiglio di amministrazione, un consiglio scientifico ed un collegio dei revisori dei conti.

3. Nel consiglio di amministrazione debbono sedere i rappresentanti delle regioni interessate e degli enti locali ricompresi nel perimetro del Parco.

4. Per il funzionamento degli organi, come sopra definiti, valgono le norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 18.

(Prelazione. Espropriazione. Indennizzi).

1. Lo Stato e le regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette. La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di trasferimento avanzata all'ente da parte del proprietario, con l'indicazione del prezzo. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello

di cessione, lo Stato o la regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa. È fatta salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni.

2. L'acquisizione di immobili compresi in un Parco o in una riserva può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato o alla regione, dall'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

3. Per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del Parco e dal regolamento di un'area protetta si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

4. Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali di un'area protetta, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'organismo di gestione provvede al conseguente indennizzo, nonché all'indennizzo dei danni provocati, entro i confini dell'area, della fauna selvatica, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento. La valutazione del danno e del relativo indennizzo è effettuata entro i successivi 180 giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto per il periodo di ritardo registrato.

ART. 19.

(Trasgressione e sanzioni).

1. Constatata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento di

un'area protetta, l'organismo di gestione dell'area stessa o l'Agenzia di cui all'articolo 10 ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

2. Contro l'ingiunzione dell'organismo di gestione dell'area protetta o dell'Agenzia sono ammessi i normali mezzi di tutela giurisdizionale.

3. In caso di inerzia dell'organismo di gestione, il Ministro dell'ambiente può sostituirsi ad esso dopo averlo inviato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo di ufficio. I relativi atti sono trasmessi alla procura della Corte dei conti per l'eventuale esercizio dell'azione di competenza.

4. La violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e dia luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, è altresì punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 50.000.000. Resta ferma, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della provincia, competente per territorio.

6. I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

7. Per le sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.